



COMUNE DI CANDIANA

Prot. 6287

Ordinanza

n° 91/20

Via Roma, 40 - 35020 Candiana (PD) - C.F.: 80009110281 - P. IVA: 01039100282

MACELLAZIONE SUINI PER CONSUMO DOMESTICO PRIVATO

IL SINDACO

- VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928 n. 3298;
- VISTI i Regolamenti CE n. 178/02, 852/04, 853/04 e 1099/09;
- VISTO il Regolamento UE n. 1376/16;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 200/10;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del 31/12/2001 e s.m. e i.;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3710 del 20/11/2007 e s.m. e i.;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2580 del 18/09/2008;
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 004460 del 28/11/14;
- VISTE le vigenti norme recanti misure per il contenimento del contagio del virus COVID - 19;
- VISTA la proposta del Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Azienda ULSS 6 Euganea;
- RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini per l'esclusivo consumo domestico privato, in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;
- RITENUTO necessario, ai fini del contenimento del contagio da virus COVID - 19, determinare puntuali norme in occasione della macellazione e successiva lavorazione delle carni destinate al consumo domestico privato;

ORDINA

- 1) La macellazione di suini, per l'esclusivo consumo domestico privato, di uno o al massimo due capi, è consentita dal 2 novembre 2020 al 28 febbraio 2021.
- 2) La macellazione di cui al punto 1) è consentita esclusivamente al produttore primario che ha allevato gli animali. Il produttore primario che intenda macellare altri suini oltre ai due consentiti o che intenda farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1), dovrà macellare gli animali presso un macello riconosciuto al sensi del Reg. CE n. 853/04.
- 3) Gli interessati, almeno 3 giorni prima della macellazione, devono presentare domanda a questo comune, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento mediante bonifico bancario a favore dell'Az. ULSS 6 Euganea: IBAN IT 41 R 03089 12117 100000 046385 - causale "suini_codice di prenotazione Ulas" come segue:
 - macellazione di un suino€ 35,00
 - macellazione di due suini (nella stessa giornata).....€ 49,00
- 4) E' vietata la macellazione nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne.
- 5) E' vietata la macellazione dei suini per conto di terzi; è vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione.
- 6) Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:
 - che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili;
 - che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo.
- 7) La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa. Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod. 4 all. al DPR n.320/54) circa la provenienza degli animali.



- 8) Per la macellazione del suino e la successiva lavorazione delle carni si dovrà evitare la partecipazione di persone non appartenenti al nucleo familiare (amici, parenti, vicini di casa ecc.) o comunque ridurla allo stretto necessario.
- 9) Non devono partecipare alle operazioni persone con sintomi (tosse, temperatura oltre i 37,5°C) o che hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi negli ultimi 14 giorni.
- 10) I locali di lavorazione devono essere per quanto possibile ampi e frequentemente aerati.
- 11) Le lavorazioni devono svolgersi per quanto possibile con una distanza interpersonale di almeno un metro, in ogni caso devono essere costantemente utilizzati dispositivi di protezione per le vie respiratorie (mascherine).
- 12) La visita sanitaria delle carni e dei visceri e il campionamento per la ricerca della trichina dovrà avvenire in presenza del solo richiedente o del norcino opportunamente distanziati e muniti di mascherina, preferibilmente all'aperto ma comunque al riparo degli agenti atmosferici.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione attraverso i siti internet istituzionali.

ILTRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

Dalla residenza municipale, il 30 OTT 2020



IL SINDACO

IL SINDACO
Luca MANFRIN

PUBBL. 536 del 30-10-2020